

ISTITUTO COMPRENSIVO GOVONE
Piazza Roma 1 – 12040 GOVONE (CN)
Tel.0173 616230 – mail cnic82300g@istruzione.it
Pec: cnic82300g@pec.istruzione.it

Priocca, 16/01/2024

Alla cortese attenzione
dei genitori alunni scuola secondaria
del personale docente scuola secondaria

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di
Castagnito, Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri, Priocca

ATTI – SITO

OGGETTO: Legge n. 159/2023 e Obbligo Scolastico.

Si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n.159/2023 (*“Decreto Caivano”*) di conversione del decreto legge 123/23 *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*.

Il testo convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:

- E’ stato integralmente riscritto l’art. 114 del Decreto Legislativo n.297/1994 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) con l’articolo 12, comma 1 *“Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione”* in cui si ridefinisce **la disciplina sull’esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici**, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi esercita la responsabilità genitoriale.

Si riportano alcuni passaggi importanti dell’articolo 12 della Legge 159/2023:

punto 4):

il Dirigente Scolastico **verifica la frequenza degli alunni** soggetto all’obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso dei tre mesi, senza giustificati motivi**. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la

frequenza entro sette giorni dalla **comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione**, il Dirigente Scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

- **E' stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione all'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (**assenze ingiustificate superiori a 15 giorno, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**)
- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale **“non ha altresì diritto all'assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”**.

Si ribadisce che vige sempre l'obbligo di giustificazione dell'assenza e **si invita a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sui minori.**

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. BENZI Gabriella
*documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme correlate*